





... e un vincolo «immediato», per legge (senza bisogno di provvedimento della p.a.), viene introdotto a tutela dei Colli Euganei

L. 29 novembre 1971, n. 1097 - **Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei**

- **Art. 1.** Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei, sono vietate l'apertura di nuove cave e la ripresa di esercizio di cave in stato di inattività alla data del 1° ottobre 1970.
- **Art. 2.** Le cave di materiale da riporto e quelle che forniscono pietrame ecc. ... devono cessare ogni attività entro il termine perentorio del 31 marzo 1972.
- **Art. 3.** La coltivazione e l'esercizio delle altre cave (per cemento, per calce) in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è subordinata all'approvazione di un apposito progetto di coltivazione da parte del soprintendente ai monumenti competente.
- **Art. 4.** La prosecuzione dell'attività estrattiva oltre i termini di cessazione previsti dalla presente legge oppure in contrasto con il progetto approvato dal soprintendente è punita con l'arresto sino a sei mesi (e una ammenda pecuniaria).



Corte costituzionale – sentenza 6 febbraio 1973, n. 9

- I pretori di Este e di Monselice, con ordinanze emesse nei procedimenti penali a carico di imprenditori (cavatori), imputati per violazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 1097 del 1971, **in quanto avevano continuato l'attività estrattiva nonostante il divieto** disposto dall'art. 2 della legge n. 1097, sollevarono questione di legittimità costituzionale della legge:
 - per asserita violazione dell'art. 41, comma 1, della Costituzione: «L'iniziativa economica privata è libera»
 - per asserita violazione dell'art. 42, comma 3, della Costituzione: «la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale, salvo indennizzo»
 - per asserita violazione degli artt. 4 e 35 Cost. «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»



- **La dichiarata tutela di bellezze naturali formanti paesaggio è dall'art. 9 inclusa tra i "principi fondamentali" della Costituzione, unitamente alla tutela del patrimonio storico ed artistico, quale appartenente all'intera comunità nazionale**
- Per quanto concerne l'art. 41, va considerato che esso prevede (secondo comma) che **l'iniziativa economica privata trovi un suo limite nell'utilità sociale**. Tale indubbiamente è **il fine di tutela delle bellezze naturali**. La dedotta violazione dell'art. 41 Cost. non è, quindi, fondata»

(art. 41, comma 2, Cost. «L'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»)



**Art. 9 Cost.
«tutela paesaggio»**



**Art. 41 Cost.
«libertà di impresa»**

E' più forte:

- il valore costituzionale del paesaggio (Art. 9 Cost.)
- rispetto al valore costituzionale dell'impresa (art. 41 Cost.)



- Per quanto concerne l'**art. 42 Cost.**, l'esclusione dell'indennità è giustificata per la considerazione che trattasi di una categoria di beni "originariamente di interesse pubblico perché naturalmente paesistici" e condizionati a limitazioni di godimento secondo particolare regime.
- Con riguardo agli **artt. 4 e 35 Cost.**, la Corte osserva che «il diritto al lavoro costituzionalmente riconosciuto come fondamentale diritto dei cittadini non comprende un interesse, pure costituzionalmente protetto, alla intangibilità di ogni situazione che sia presupposto di conservazione del posto di lavoro»

Insanabile contrasto



**Art. 9 Cost.
«tutela paesaggio»**



**Artt. 4 e 35 Cost.
«diritto al lavoro»**

(in caso di insanabile contrasto ...) E' più forte:

- il valore costituzionale del paesaggio (Art. 9 Cost.)
- rispetto al valore costituzionale del lavoro (artt. 4 e 35 Cost.)

